



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dott. Massimo Canosa	Presidente
Dott. Giovanni Nappi	Giudice
Dott.ssa Chiara D'Alfonso	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento **N. 52 /52-1/2025 P.U.**

Letti gli atti della procedura per l'apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII, instaurata su ricorso depositato in data 10.10.2025 con integrazione del 15.12.2025 da **Peng Xiaolei (codice fiscale: PNGXLI84A57Z210O)** nata il 17/01/1984 a Zhejiang, Cina / Repubblica Popolare Cinese e residente in Lanciano (CH), Corso Bandiera n. 96, rappresentata e difesa dall'avv. MARIA GRAZIA PCCMGR57A50E435G ;

vista la documentazione prodotta;

ritenuto di non fissare preliminarmente udienza a seguito del deposito del ricorso, trattandosi di una procedura di liquidazione controllata del sovraindebitamento instaurata su domanda diretta dello stesso debitore ex art. 268, comma 1, CCII, come tale avente natura non contenziosa;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

- 1) sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3, CCII;
- 2) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. c) e 269 CCII in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- 3) sussiste la ammissibilità dello strumento poiché il sig. XIAOLEI PENG ricorre in proprio quale dipendente per debiti assunti nel corso della attività imprenditoriale quale ditta individuale fino al 2016.

Il rilievo sollevato dal Giudice con decreto del 27 novembre 2025 in relazione al trattamento della maturata esposizione erariale è stato affrontato dal Gestore nella memoria difensiva.

Orbene ed in conclusione, dalla documentazione versata in atti e dalla relazione del Gestore della crisi emerge che la ricorrente rientra tra i soggetti legittimati all'accesso alla procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato, non risultando assoggettabile a liquidazione giudiziale né ad altre procedure concorsuali maggiori, ai sensi degli artt. 2 e 268 CCII.

Sussiste, altresì, una situazione di sovraindebitamento come definita dall'art. 2, comma 1, lett. c), CCII, atteso che l'esposizione debitoria, di prevalente natura erariale e contributiva, risulta manifestamente sproporzionata rispetto alle attuali e prospettiche capacità reddituali della ricorrente, la quale svolge attività di lavoro dipendente con reddito modesto e non dispone di beni aggredibili.

La documentazione prodotta, come attestato dal Gestore della crisi, consente una ricostruzione sufficientemente chiara della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della ricorrente, non risultando omissioni rilevanti né incongruenze tali da precludere l'accesso alla procedura.

In particolare, non emergono atti di disposizione patrimoniale negli anni antecedenti il ricorso, né trasferimenti di beni o distrazioni di attivo in danno dei creditori; risulta, altresì, l'assenza di beni immobili e di beni mobili di valore apprezzabile.

L'esposizione debitoria trae origine dall'attività d'impresa individuale esercitata dalla ricorrente, cessata nel 2016, caratterizzata da un andamento economico complessivamente negativo per un arco temporale pluriennale.

Dagli atti risulta che solo negli ultimi esercizi antecedenti la cessazione (2014–2015) l'attività ha registrato risultati economici positivi, di entità tuttavia contenuta, che non hanno dato luogo alla formazione di un attivo patrimoniale né a disponibilità liquide, risultando assorbiti dalla gestione corrente dell'impresa.

In tale contesto, l'indebitamento erariale e contributivo si è progressivamente consolidato, anche in ragione del mancato accantonamento delle imposte e dei contributi dovuti, circostanza che evidenzia profili di imprudenza gestionale, suscettibili di rilievo ai fini della valutazione della diligenza della ricorrente.

Tuttavia, allo stato degli atti:

- non risultano condotte fraudolente;
- non emergono operazioni distrattive;
- non è accertato un arricchimento personale della ricorrente;
- l'attività d'impresa risulta effettivamente cessata.

Ne consegue che i profili critici sopra evidenziati, pur rilevanti sotto il profilo della meritevolezza e della successiva **esdebitazione**, non appaiono tali da integrare, in questa fase, una causa ostativa all'accesso alla procedura di liquidazione controllata.

La liquidazione controllata si presenta, nel caso di specie, come lo strumento più idoneo a:

- assicurare la par condicio creditorum;
- consentire una gestione ordinata e trasparente della situazione debitoria;
- evitare un aggravamento dell'insolvenza;
- consentire, in prospettiva, la verifica dei presupposti per l'eventuale esdebitazione.

L'assenza di alternative realistiche di soddisfacimento dei creditori e la condizione di incapacienza della ricorrente rendono, infatti, preferibile l'accesso alla procedura rispetto al mantenimento di una situazione di insolvenza irreversibile e non governata.

Resta ferma la necessità di una valutazione autonoma e successiva della condotta della ricorrente ai fini dell'esdebitazione, ai sensi dell'art. 278, comma 7, CCII, valutazione che dovrà tenere conto, in modo rigoroso, del profilo della diligenza nell'assunzione delle obbligazioni e della gestione dell'attività imprenditoriale. Infatti l'indebitamento risulta essersi formato in larga parte attraverso il sistematico mancato versamento di imposte e contributi maturati nel corso dell'attività imprenditoriale, utilizzati quale forma di autofinanziamento dell'impresa, senza che emergano iniziative idonee a contenerne o arrestarne la progressiva crescita.

Tale condotta si è protratta anche negli ultimi esercizi antecedenti la cessazione dell'attività, nei quali, a fronte del ritorno a risultati economici positivi, pur di entità contenuta, non risulta che le risorse generate siano state destinate al soddisfacimento dell'Erario, né che sia stata intrapresa una tempestiva iniziativa di composizione della crisi

Pur in assenza di condotte fraudolente o distrattive, la gestione dell'attività evidenzia profili di grave imprudenza, consistiti nel protratto mancato accantonamento e versamento degli oneri fiscali e contributivi, anche in una fase di parziale recupero dell'equilibrio economico.

Tali elementi, valutati complessivamente, impediscono di ritenere integrato il requisito della diligenza richiesto dall'art. 278, comma 7, CCII, rendendo allo stato non concedibile l'esdebitazione, ferma restando l'apertura della procedura di liquidazione controllata.

- 4) Al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC dott.ssa Norma D'Ambrosio, che espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore (lettera d);
- 5) l'OCC nominato ha potuto confermare altresì l'assenza di titolarità di beni, avendo a disposizione il ricorrente i soli beni necessari alla vita quotidiana sua e della propria famiglia così composta:

NOMINATIVO	CODICE FISCALE	RAPPORTO DI PARENTELA
PENG XIAOLEI	PUGXLI84A57Z210O	ISTANTE
XIANG JIANDONG	XNGJDN83T26Z210L	CONIUGE
██████████	██████████	FIGLIA
██████████	██████████	FIGLIO

- 6) Sussiste il requisito di cui all'art. 270, comma 1, CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.
- 7) Il ricorrente non è stato esdebitato nei cinque anni anteriori il deposito della istanza.
- 8) Il ricorrente non ha beneficiato della esdebitazione per due volte né determinato la situazione di incapacità per dolo o colpa grave.

L'esposizione debitoria:**RIEPILOGO GENERALE DEI CREDITI**

CREDITORE	DESCRIZIONE	PREDED.	PRIVILEGIO	CHIROGRAFO
OCC	ATTIVITA' DI GESTORE	€ 1.991,89		
AVV. M.G.PICCININI	ADVISOR LEGALE	€ 1.816,64	605,55	
ONERI PROCEDURA	SPESE DI GESTIONE C/C	€ 300,00		
ADER	PROSPETTO CREDITI A RUOLO		163.313,37	31.399,10
SOGET	PROSPETTO CREDITI A RUOLO		9.072,01	
TOTALE		4.108,53	172.990,93	31.399,10
TOTALE GENERALE € 208.498,56				

per totale debito complessivo di € 208.498,56

Le spese mensili medie, considerato il nucleo familiare composto da n. 4 persone, sono stimate in € 1.240,00 ma non si tiene conto di eventuali redditi di altri componenti del nucleo familiare, evidentemente da valorizzare ai fini della concorrenza al sostentamento familiare.

L'attivo a disposizione della procedura:

Il ricorrente ha indicato il termine di quarantotto mesi di durata della Procedura prevedendo la messa a disposizione della quota di reddito che, ferme le integrazioni di cui al paragrafo che precede, verrà determinata dal GD

Ritenuta la domanda ammissibile

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCII;

DICHIARA

l'apertura della procedura di liquidazione controllata di **Peng Xiaolei (codice fiscale: NGXLI84A57Z2100)** nata il 17/01/1984 a Zhejiang, Cina / Repubblica Popolare Cinese e residente in Lanciano (CH), Corso Bandiera n. 96

NOMINA

il Giudice Delegato in persona della dott.ssa Chiara D'Alfonso;

NOMINA

il liquidatore nella persona del dott. ssa NORMA D'AMBROSIO iscritta all'Ordine dei Commercialisti di Lanciano ed Esperti Contabili di Lanciano al n. 86/A, in possesso dei requisiti di legge e già designato dall'OCC;

ORDINA

al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di **sessanta** giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., le proprie domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell'articolo 201 CCII;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione

Incarica dell'esecuzione del presente ordine di consegna o rilascio il liquidatore;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Lanciano, a cura del liquidatore. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;

ORDINA

la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, alla Conservatoria RR.II. territorialmente competente, in relazione ai beni immobili ricompresi nel piano di liquidazione, e al PRA territorialmente competente, in relazione alle autovetture ricomprese nel piano di liquidazione;

AVVERTE

che per effetto di questa sentenza:

- a) a norma dell'art. 150 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, **non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;**
- b) a norma dell'art. 277 CCII, i creditori con causa o titolo posteriore alla pubblicazione della presente sentenza non possono procedere iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sui beni oggetto di liquidazione;
- c) a norma dell'art. 151 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del titolo V del CCI, salvo diverse disposizioni della legge;
- d) a norma dell'art. 143 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, le controversie in corso relative a rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione sono interrotte di diritto dalla pronuncia della presente sentenza;

DISPONE

che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione e pubblicata sul sito del Tribunale di Lanciano- sezione Pubblicità Legale – Procedure di Crisi da Sovraindebitamento entro le 48 ore successive alla comunicazione

Lanciano, lì 06/02/2026

Il Presidente f.f.
dott. Massimo Canosa

Il Giudice rel.
dott.ssa Chiara D'Alfonso